

Prot. n° 44448/21 MP/sf/fst
 FCA/Sviluppo e Realizzazione Opere e Patrimonio

Spett. le
 COMUNE DI SOMMACAMPAGNA
 Ufficio Edilizia Privata
 Piazza Carlo Alberto 1
 37066 Sommacampagna (VR)
 Pec: sommacampagna.vr@cert.ip-veneto.net

Verona, 26 novembre 2021

OGGETTO: variante di adeguamento del Piano di Assetto del Territorio – P.A.T. – al Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale – P.T.C.P. – avviso pubblico.
 Vostra Pec di data 9.11.2021.

Con riferimento alla documentazione pervenuta in allegato alla Vostra nota in oggetto, a titolo di contributo e per ogni utilità, si ritiene opportuno ricordare, in linea generale, per quanto di competenza in materia di tutela delle fasce di rispetto, ciò che è attualmente contemplato nella normativa vigente, che allo stato è sintetizzabile come segue.

Le distanze minime, inderogabili, da rispettare dal confine di proprietà autostradale, ovvero delle opere che la identificano (autostrada e sue pertinenze: scarpate, fossi di guardia etc.) sono:

- 1) m 60,00 distanza minima a protezione del nastro autostradale da osservare nelle edificazioni all'esterno dei perimetri dei centri abitati e degli insediamenti previsti dai piani regolatori generali e dai programmi di fabbricazione;
- 2) m 30,00 distanza minima a protezione del nastro autostradale da osservare nelle edificazioni all'interno del perimetro dei centri abitati e degli insediamenti previsti dai piani regolatori generali e dai programmi di fabbricazione;
- 3) m 30,00 distanza minima a protezione del nastro autostradale da osservare nella realizzazione di opere non costituenti edificazioni (parcheggi, viabilità interne, aree di manovra, ecc). In tale fascia di metri 30,00, possono essere oggetto di benessere recinzioni, sottoservizi, opere in verde, pali di illuminazione (alla distanza minima dal confine di proprietà autostradale pari alla loro altezza più un franco minimo di sicurezza del 10%) e essenze arboree (alla distanza minima dal confine autostradale pari al loro massimo sviluppo vegetativo più un franco di sicurezza del 10%).

Corre l'obbligo di segnalare, che ai sensi dell'art. 4 del D.M. n. 1404 del 1.04.1968 e come dichiarato nell'art. 3 comma 10 del D.Lgs. n. 285 del 30.04.1992 - Codice della Strada - con applicazione negli artt. 26 e 28 del D.P.R. 16.12.1992 n. 495 - Regolamento del nuovo codice della strada - la distanza del vincolo della fascia di rispetto deve osservarsi dal confine della proprietà dell'infrastruttura stradale (fascia di esproprio del progetto approvato).

Tale vincolo non è inteso restrittivamente al solo scopo di prevenire l'esistenza di ostacoli materiali che portano pregiudizio alla sicurezza del traffico e all'incolumità delle persone, ma è correlato alla più ampia esigenza di assicurare una fascia di rispetto utilizzabile, all'occorrenza, dal Concessionario per l'esecuzione dei lavori, per l'impianto dei cantieri, per il deposito dei materiali, per la realizzazione di opere accessorie, senza limiti connessi alla presenza di costruzioni, traducendosi, ai sensi del D.M. n. 1404 del 1.04.1968 e del D.Lgs. n. 285 del 30.04.1992 - Codice della Strada con relativo D.P.R. 495/1992 (Regolamento di esecuzione), in un divieto assoluto di edificazione entro e fuori terra in relazione a nuove costruzioni, a ricostruzioni conseguenti demolizioni integrali e anche a quegli interventi che pur non configurandosi come edificazioni, non possono essere assentiti, in quanto per la loro realizzazione è necessario ottenere il permesso di costruire o che comunque non sono rispondenti ai requisiti di cui al Codice della Strada, che rappresenta, nell'ambito della gerarchia delle fonti di diritto, fonte di rango primario.

In relazione a richieste di pareri/osservazioni sullo strumento urbanistico in adozione da parte delle Amministrazioni comunali, la scrivente fa presente che le destinazioni di zona previste dai piani incontreranno i limiti derivanti dalla fascia di rispetto autostradale i quali si impongono, per costante indirizzo giurisprudenziale, con efficacia diretta e immediata (anche se non vengono recepiti nei piani urbanistici).

Si ricorda comunque che in ordine a qualsiasi tipologia di intervento o a sanatoria per condono edilizio di opere ricadenti all'interno della fascia di rispetto autostradale, a seguito di produzione della specifica documentazione, è necessaria, l'espressione del parere di competenza della scrivente Concessionaria, previo benestare/diniego del Concedente "MIMS-DGVCA".

Distinti saluti


Ing Gabriella Costantini
Responsabile
Funzione Costruzioni Autostradali